

## VIDEONEWS LAVORO DEL 19 OTTOBRE 2015

### Pensioni "part time" in Legge di Stabilità 2016

Il Ministro Giuliano Poletti ha illustrato in conferenza stampa le novità in materia di lavoro e di politiche sociali contenute nella Legge di Stabilità 2016. Il Disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri, il 15 ottobre 2015, prevede una manovra finanziaria di complessivi 26,5 miliardi di euro e interviene, fra l'altro, in tema di decontribuzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e di incentivazione della staffetta generazionale grazie all'utilizzo del part-time in vista della pensione di vecchiaia, intensificando allo stesso tempo strumenti di lotta contro la povertà e di tutela delle fasce più deboli della popolazione. Il part time per la graduale uscita dal mondo del lavoro riguarda i lavoratori over 63. In pratica negli ultimi tre anni di lavoro sarà possibile per il lavoratore scegliere di lavorare part time con retribuzione proporzionalmente ridotta ma contribuzione piena all'INPS, da parte del datore di lavoro. La garanzia della copertura figurativa al cento per cento verrebbe assicurata dalla fiscalità generale. Destinatari della norma sarebbero tutti i dipendenti del settore privato che, ricordiamo, attualmente vanno in pensione a 66 anni e 7 mesi. Per le aziende non ci sarebbero vincoli per nuove assunzioni, come avviene invece per i contratti di solidarietà. La misura ha il costo di circa 100 milioni per il primo anno.

Sempre sul fronte lavoro si segnala la preparazione di un **disegno di legge che estende una serie di tutele ai lavoratori autonomi** quali maternità, indennità di malattia, congedi parentali, e garantisce un rafforzamento delle clausole di salvaguardia dal punto di vista contrattuale previste nel settore autonomo.

Fonte: **Il Sole 24 Ore**

### Retribuzione per ferie non godute, decide la Consulta

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 5 maggio 2015, pubblicata in G.U. il 7 ottobre 2015, n. 70 ha rinviato gli atti alla Corte Costituzionale, in quanto dichiara rilevante, e non manifestamente infondata, con riguardo agli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, nel suo complesso, o, in subordine, nella parte in cui prevede che le ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto *"non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi"*, nonché, eventualmente, nella parte in cui prevede che la violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.

Fonte: **Fiscoetasse**

---

## Lavoro all'estero: stop all'autorizzazione ministeriale

Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, con nota 30 settembre 2015, n. 20578 ha precisato che, in attuazione della delega contenuta nella Legge n. 183/2014, è stato pubblicato in G.U. n. 221 del 23-9-2015 il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 151 recante disposizioni in tema di semplificazione. Di particolare rilievo per la semplificazione amministrativa e per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, è l'abolizione prevista dall'articolo 18 delle autorizzazioni al lavoro all'estero previste dal combinato della Legge 398/87 e del DPR 346/94 (come modificato da DPR 247/97). Dall'entrata in vigore del decreto legislativo, in virtù delle disposizioni di semplificazione, l'impiego all'estero del personale da parte delle aziende sarà disposto senza il vincolo della preventiva autorizzazione ministeriale. Ciò in quanto ad avvenuta abrogazione della normativa in questione consegue l'estinzione del potere autorizzativo in capo all'amministrazione. Pertanto, l'esercizio dei poteri datoriali verrà liberalizzato con riferimento anche alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo sopra citato ed ancora in corso di istruttoria.

Fonte: **Ministero del Lavoro**

## Nuovo regolamento per i mutui INPS

L'Inps ha pubblicato il 9 ottobre 2015 un comunicato stampa con il nuovo [Regolamento per l'erogazione dei mutui ipotecari](#) agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, approvato determinazione n. 79 del 24 luglio 2015. La prestazione fornisce mutui ipotecari per le . L'importo massimo erogabile è di 300 mila euro. Il beneficio è riservato agli iscritti in attività di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e ai pensionati iscritti alla Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali, con una anzianità di iscrizione non inferiore a un anno. I tassi previsti con la determinazione del Presidente dell'Istituto n. 110 dell'8.10.2015 sono :

- Tasso fisso: 2,95%
- Tasso variabile : Tasso variabile pari all'Euribor a 6 mesi, calcolato su 360 giorni, maggiorato di 200 punti base, rilevato al 30 giugno o al 31 dicembre del semestre precedente ed applicato sul debito residuo a tale data.

Fonte: **Inps**

## Termine per sostituzione assenze, sentenza Cassazione

La **Cassazione civile sezione lavoro con sentenza dell' 08-10-2105, n. 20186** ha stabilito che in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, **l'onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine** e l'immodificabilità della stessa nel corso del

rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la **sostituzione** non è riferita ad una singola persona, ma ad una **funzione produttiva** specifica, occasionalmente scoperta, l'apposizione del termine deve considerarsi **legittima se l'enunciazione dell'esigenza di sostituire lavoratori assenti** - da sola insufficiente ad assolvere l'onere di specificazione delle ragioni stesse - **risulti integrata dall'indicazione di elementi ulteriori (quali l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro)** che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.

Fonte: **Fisco e Tasse**

### **Contratti di solidarietà': circolare ministeriale**

La circolare n. 25 del 12 ottobre 2015, emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali reca le *"Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14/09/2015, n. 17981, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L.19 dicembre 1984, n. 863"*. La misura è stabilita in favore delle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva di tipo A. Per i lavoratori che in base a tale contratto sono interessati ad una **riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%**, l'impresa può richiedere la **riduzione del 35% della contribuzione** a carico del datore di lavoro.

Fonte: **Ministero del Lavoro**